

N. 7/23 Mod. 3

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Sezione penale

Il Consigliere delegato alla vendita, dott.ssa Carmela Rita Serra, letta l'istanza formulata dal professionista delegato alla vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., Avv. Valentina Pinna, di autorizzazione alla acquisizione dei certificati ipocatastali (o relazione notarile sostitutiva) relativi all'immobile confiscato oggetto di vendita, nonché di costituzione di un fondo spese per un importo non inferiore ad euro 3.310,00, al fine di provvedere al sostenimento degli oneri economici connessi all'integrazione della documentazione necessaria ai fini della vendita (acquisizione della certificazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva), nonché di ottemperare alle formalità previste nell'ordinanza di vendita del 27.1.2025; ritenuto che l'acquisizione della certificazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva sia indispensabile al fine di verificare se effettivamente il bene immobile oggetto di vendita sia privo di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, essendo a tal fine insufficienti le visure allegate alla relazione del CTU; ritenuto altresì che la costituzione di un fondo spese, nella misura richiesta dal professionista delegato, sia assolutamente necessaria al fine di dare corso alla procedura di vendita del bene confiscato, non potendo altrimenti provvedersi al pagamento sia degli oneri connessi al completamento della documentazione suindicata sia di quelli relativi agli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita; rilevato che il professionista delegato ha prospettato la possibilità di sostituire il gestore della vendita telematica nominato nell'ordinanza di vendita con altro gestore, in particolare la piattaforma ivgweb.fallcoaste.it, segnalandone la convenienza economica, ed ha chiesto che i relativi oneri economici, unitamente a quelli relativi al compenso degli ausiliari del magistrato, siano posti a carico dell'aggiudicatario; ritenuto che tanto l'istanza di sostituzione del gestore della vendita telematica, quanto

quella volta ad ottenere che siano posti a carico dell'aggiudicatario le spese per i compensi degli ausiliari del magistrato e quelle per la pubblicità debbano essere accolte, fermo restando che tali spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 156 D.lgs 115/2002, debbono essere anticipate dall'Erario;

P.Q.M.

Autorizza il professionista delegato, Avv. Valentina Pinna, ad acquisire la documentazione indicata in parte motiva.

Dispone che sia messo a disposizione del professionista delegato, Avv. Valentina Pinna, un fondo spese dell'importo di euro 3.310,00, autorizzando il predetto ad aprire un conto corrente a nome proprio e con l'indicazione della procedura n. 7/23 Mod. 3 presso una banca convenzionata alla gestione delle vendite telematiche.

A parziale modifica dell'ordinanza di vendita in data 27.1.2025, nomina, quale Gestore della vendita telematica, in sostituzione della società Astalegale.net s.p.a., la piattaforma ivgweb.fallcoaste.it., disponendo che laddove, nella medesima ordinanza, è indicata la società Asta Legale.net s.p.a. debba leggersi e intendersi ivgweb.fallcoaste.it., disponendo che le spese per la pubblicità e quelle relative ai compensi per gli ausiliari del magistrato siano poste a carico dell'aggiudicatario.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti.

Sassari, 23 ottobre 2025



Il Consigliere delegato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28/10/2025
Funzionario Giudiziario